



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” nell’ambito del PNRR (M4.C1-24)
d.m. 3 agosto 2022 n. 934 - d.d. 22 settembre 2022, n. 1452 modificato dal d.d. 28 giugno 2023 n.
954 e dal d.d. 22 aprile 2024, n. 577
d.m. 29 maggio 2024, n. 762 – d.d. 10 luglio 2024, n. 1029
d.d. 17 luglio 2025, n. 944

DOMANDE FREQUENTI

Aggiornate al 10 luglio 2024. N.B. le indicazioni fornite sono applicabili anche a seguito dell’adozione del d.m. 762/2024, del d.d. 1029/2024 e del d.d. 944/2025. Eventuali precisazioni derivanti dall’adozione di detti documenti sono riportate nelle singole risposte.

1. È possibile incrementare i target assegnati annualmente con il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.d. 1452/2022?

Ai fini della rendicontazione di cui all’art. 4, comma 4, del d.m. 934/2022, il target assegnato per il numero di alunni può essere incrementato secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 2 del d.d. n. 2121 del 18 dicembre 2023, ovvero:

- entro il mese di gennaio, a fronte della sottoscrizione di un numero di attestati pari ad almeno un terzo del target complessivamente assegnato e per l’incremento di un ulteriore terzo di alunni;
- entro il mese di giugno, a fronte della sottoscrizione di un numero di attestati pari ad almeno l’85% del target complessivamente assegnato e senza limiti di richiesta, fermo restando che la Direzione Generale dovrà valutare la richiesta tenuto conto delle soglie di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 934/2022.

Gli incrementi sono disposti con decreto direttoriale. La richiesta è trasmessa dal legale rappresentante per mezzo PEC all’indirizzo in calce. Non è invece necessario richiedere alcuna autorizzazione ministeriale al fine di censire nella predetta piattaforma un numero di alunni superiore al target; fermo restando che la possibilità di rendicontare un maggior numero di attestati rispetto al target assegnato resta subordinata alla sopraindicata autorizzazione ministeriale e al conseguente adeguamento del budget.

I target assegnati in relazione al numero di accordi da sottoscrivere con le Scuole e al numero di corsi di orientamento possono essere incrementati autonomamente nel corso dell’anno scolastico, dandone comunicazione in sede di monitoraggio attraverso la piattaforma “Orientamento 2026”.

Per l’incremento del target a seguito dell’adozione del d.m. 762/2024, si rimanda a quanto previsto dal d.d. 1029/2024, art. 1, comma 5.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

2. Quali costi sono ricompresi nell'Opzione Semplificata di Costo prevista dal d.m. 934/2022, art. 3, comma 4? Sarà richiesta una rendicontazione dei costi sostenuti?

Sono compresi tutti i costi per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi, ivi compresi quelli sostenuti per il personale delle Istituzioni (Università e AFAM) e delle Scuole coinvolto in tali attività, nel rispetto delle previsioni normative (ad esempio, per i docenti universitari gli artt. 6 e 9 della l. 240/2010) e contrattuali. Con riferimento alla possibilità di coinvolgere nell'erogazione dei corsi anche i dottorandi di ricerca e gli assegnisti, si rimanda a quanto previsto dal d.m. 934/2022, art. 3, comma 3, in merito all'ammissibilità dei costi relativi a "esperte ed esperti di elevata qualificazione nelle attività oggetto dello specifico programma di orientamento".

Considerato che le risorse sono trasferite sulla base delle ore di corso frequentate dagli alunni che completano almeno il 70% delle attività previste dal corso stesso e che ottengono l'attestato¹, non è prevista una puntuale rendicontazione dei costi sostenuti.

3. Entro quale termine devono essere trasmessi gli accordi con le Scuole?

Per i corsi erogati negli anni scolastici rientranti nel campo di applicazione del d.d. 1452/2022, art.3, co. 7, gli accordi con le scuole devono essere trasmessi entro la conclusione dei singoli corsi.

Per i corsi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del d.d. 1029/2024, art. 2, comma 6, gli accordi tra le Istituzioni e le Scuole devono essere sottoscritti entro l'avvio dei corsi con le relative Scuole e devono essere trasmessi attraverso la piattaforma "Orientamento 2026" entro la conclusione dei singoli corsi.

In entrambi i casi, si potrà procedere con la chiusura del corso solo a seguito del caricamento in piattaforma dell'accordo sottoscritto.

In relazione all'a.s. 2025/2026, gli accordi con gli Istituti scolastici già sottoscritti alla data del d.d. n.944/2025 del 17 luglio 2025 sulla base dello schema tipo allegato al d.d n. 1029/2024, continuano a trovare applicazione e validità estesa al 30 giugno 2026, previa comunicazione da parte dell'Istituzione all'Istituto scolastico dell'eventuali modifiche apportate agli accordi come indicato nello schema tipo "allegato A" al d.d. n.944/2025.

Pertanto, in attuazione del d.d. n. 944/2025, art. 1 co. 5, le Istituzioni sono tenute a comunicare agli Istituti scolastici le eventuali modifiche e sono invitate a caricare in piattaforma "Orientamento 2026" nella sezione "Inserimento scuole e accordi" mediante l'azione "Inserisci Comunicazione" la comunicazione inviata agli Istituti scolastici coinvolti in corrispondenza dell'accordo oggetto di modifiche.

¹ Tali informazioni sono acquisite attraverso la piattaforma orientamento 2026.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

4. Gli accordi per le Istituzioni AFAM, possono essere firmati dal Direttore dell'Istituzione?

Tenuto conto che le attività ricomprese nel d.m. 934/2022 sono inerenti all'orientamento e alla didattica e ai sensi di quanto previsto dal dPR 132/2003, art. 6, è possibile prevedere la firma da parte del Direttore dell'atto in questione. Analoga indicazione si applica anche all'atto d'obbligo e a tutti gli ulteriori atti previsti in capo al legale rappresentante dell'Istituzione nell'ambito dell'iniziativa.

5. Qual è il ruolo del legale rappresentante, del referente del programma e il ruolo del referente del corso? Come potranno essere facilitati i contatti con le Scuole e con gli alunni?

Al legale rappresentante spetta la presentazione del programma annuale di orientamento, inclusivo del CUP e dell'individuazione del referente del programma, e la sottoscrizione dei documenti relativi all'attuazione del programma, tra cui tutti quelli riportati all'art. 2, comma 2, del d.d. 1029/2024². Eventuali richieste di modifica del Legale Rappresentante, inclusive di atto e decorrenza della nomina e dati personali e di contatto (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail), sono inviate tramite PEC alla Direzione Generale e, per conoscenza, all'Ufficio (dgistituzioni.ufficio3.pnrr@mur.gov.it) per provvedere alla modifica delle informazioni sul portale. Di norma, il legale rappresentante firma i documenti digitalmente. Il legale rappresentante può altresì ricoprire alternativamente il ruolo di referente per il programma o di referente per il corso e individua il firmatario dell'attestato di frequenza per tutti i corsi erogati che può essere il Referente per il Programma o il Referente per il Corso.

Al Referente del programma³ spetta il coordinamento delle attività previste dal programma, l'eventuale nomina dei referenti dei corsi di cui all'art. 4, comma 2, del d.d. 1452/2022 e il rilascio, in alternativa al referente del corso, dell'attestato di frequenza degli alunni. In particolare, il referente del programma inserisce sul portale gli accordi sottoscritti con le Scuole per l'erogazione dei Corsi e i nominativi dei referenti dei corsi, attivandone l'accesso alla piattaforma e, laddove indicato dal legale rappresentante, sottoscrive gli attestati e valida i corsi per la generazione del rendiconto. Il referente di programma non può agire anche come Referente di corso.

Al referente del corso spettano le attività di coordinamento del corso, in accordo con la Scuola partner, di registrazione e di verifica delle presenze degli alunni e, in alternativa al referente del programma, la firma dell'attestato di frequenza. In particolare, il referente del corso inserisce le informazioni richieste per il censimento del corso e, una volta superati i controlli sui codici fiscali (v. Q. 8) inserisce quelle per la registrazione delle presenze degli alunni fino al momento di chiusura del corso.

² Si sottolinea che, nella prima trasmissione, i documenti riportati all'art. 2, comma 2, devono, di norma, avere la medesima data e, comunque, l'ultimo documento da sottoscrivere è l'atto di accettazione dei finanziamenti e degli obblighi (allegato 4).

³ La denominazione completa riportata nel d.d. 1452/2022 è "Referente per l'Istituzione per il Programma".



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del Diritto allo Studio

già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore

La sottoscrizione degli attestati è prevista unicamente con firma digitale con smart card da parte del referente del programma oppure dal referente del corso. Possono essere individuati come Referenti di Corso tutti i soggetti di cui al d.m. 934/2022, art. 3, comma 3, nonché il personale tecnico e amministrativo delle Istituzioni. Fatti salvi accordi diversi presi dall'Istituzione con la Scuola nell'ambito della gestione dei Corsi, i referenti del corso inviano gli attestati alle Scuole ai fini della consegna degli stessi agli alunni interessati.

Al fine di agevolare la creazione di ulteriori contatti tra le Istituzioni, da una parte, le Scuole e gli alunni, dall'altra, sono raccolti in modalità telematica e con modalità precise sul portale “Orientamento 2026” le informazioni relative all'Ufficio di riferimento dell'Istituzione che potrà essere contattato dalle stesse Scuole e alunni.

Considerata la decisione del Consiglio UE del 20 giugno 2025 (ST 9587/25), che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia, ai sensi dell'art. 1 c.1 del d.d. n. 944/2025 per l'anno scolastico 2025/2026 la partecipazione ai corsi di orientamento promossi dalla singola Istituzione è estesa anche ad alunne ed alunni iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado che hanno già conseguito un attestato per la medesima misura in un corso di orientamento, erogato presso la stessa Istituzione o in altre Istituzioni in un precedente anno scolastico, nonché possono essere conseguiti dallo stesso/a alunno/a più attestati per diversi corsi di orientamento purché rilasciati da differenti Istituzioni nello stesso anno scolastico.

Al fine di quanto indicato nel punto precedente, per i programmi attuati congiuntamente ai sensi dell'art.5, comma 2, d.m n. 934/2022 in fase di censimento del corso sulla piattaforma Orientamento2026 è richiesto all'Istituzione capofila di indicare l'Istituzione afferente alla rete che eroga il corso, nonché il referente del corso di tale Istituzione. Di conseguenza, l'attestato di frequenza viene rilasciato dall'Istituzione che ha erogato il corso. La rendicontazione resta in ogni caso di esclusiva competenza dell'Istituzione capofila.

6. Dove è possibile reperire le indicazioni operative trasversali riguardanti il PNRR?

Gli avvisi, i bandi e le Linee Guida per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MUR sono pubblicati nel portale istituzionale del Ministero, nella sezione dedicata al PNRR, di cui si consiglia una regolare consultazione. Le informazioni di maggiore rilievo per l'investimento 1.6 “Orientamento attivo Scuola – Università” di cui al d.m. 934/2022 saranno anche segnalate nel portale “Orientamento 2026”.

7. I corsi di orientamento possono essere integrati nei percorsi PCTO e nei percorsi di orientamento previsti dal d.lgs. 21/2008, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, per l'attuazione della riforma dell'orientamento?



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

Nell'ambito dell'accordo Scuola – università è previsto che le Scuole favoriscano l'integrazione dei percorsi di orientamento all'interno dell'offerta formativa, anche nell'ambito dei "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO) e delle misure introdotte dalla riforma dell'orientamento prevista nel PNRR e del curriculum dell'alunno. Le scuole, nella loro autonomia, definiscono le modalità per l'inserimento dei corsi di orientamento attivo all'interno dei PCTO. Nelle ulteriori indicazioni operative fornite alle Scuole per l'attuazione della riforma dell'orientamento introdotta con le modifiche al d.lgs. 21/2008 sopra citate e con l'adozione del decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 328, alle Scuole è stata data comunicazione della possibilità, nei casi in cui i corsi di orientamento promossi dalle Istituzioni in attuazione del d.m. 934/2022 si svolgano in modalità curricolare, di integrare quelle ore nelle 30 ore di orientamento previste dal d.lgs. 21/2008 e in quelle previste per lo svolgimento dei PCTO⁴. Resta fermo quanto indicato al punto 23 in tema di divieto di doppio finanziamento.

8. Come si inseriscono in piattaforma le informazioni relative alle alunne e agli alunni?

La piattaforma prevede una sezione per il censimento dei corsi di orientamento e una per l'erogazione. Prima dell'avvio del corso stesso, il referente del corso inserisce, nella sezione dedicata al censimento dei corsi, i nominativi e i codici fiscali degli alunni e delle alunne che frequenteranno il corso, in modo tale che possano essere effettuati i controlli di ammissibilità degli alunni e delle alunne sia rispetto a quanto disponibile sull'Anagrafe degli Studenti della Scuola, come previsto dal d.d. 1452/2022, art. 4, co.2, lett. c e dal d.d n.944/2025 art.1 co.1. Per l'a.s. 2025/2026 la partecipazione ai corsi di orientamento promossi dalla singola Istituzione è estesa anche ad alunne e alunni iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado che hanno già conseguito un attestato per la medesima misura in un corso di orientamento, erogato presso la stessa Istituzione o in altre Istituzioni in un precedente anno scolastico, nonché possono essere conseguiti dallo stesso alunno o alunna più attestati per diversi corsi di orientamento purché rilasciati da differenti Istituzioni nello stesso anno scolastico, nel rispetto del divieto di "doppio finanziamento". È previsto anche un controllo che blocca l'inserimento di un alunno o di una alunna nel caso in cui questi abbiano età inferiore a 12 anni. Tenuto conto dei controlli previsti, si suggerisce il censimento del corso con un congruo anticipo rispetto all'avvio dello stesso.

Per i programmi attuati congiuntamente ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.m. n. 934/2022 in fase di censimento del corso sulla piattaforma Orientamento2026 è richiesto all'Istituzione capofila di indicare l'Istituzione afferente alla rete che eroga il corso, nonché il referente del corso di tale Istituzione. Di conseguenza, l'attestato di frequenza viene rilasciato dall'Istituzione che ha erogato il corso nel rispetto di quanto indicato dall'art.1 co.1 del d.d. n.944/2025.

⁴ Allegato B alla nota MIM del 11 ottobre 2023, n. 2790, e nota MIM del 3 marzo 2023, n. 2819.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

All'avvio del corso, il referente registra, nella sezione dedicata all'erogazione dei corsi, le presenze degli alunni e delle alunne partecipanti a ciascun modulo. Sulla base delle informazioni inserite al momento dell'erogazione, sarà verificato il requisito della durata del corso (15 ore) e la frequenza obbligatoria (70%) ai fini del rilascio dell'attestato. La soglia del 70% è superata nei casi in cui siano state frequentate almeno 11 ore di corso.

Al fine di agevolare l'inserimento delle informazioni relative alle alunne e agli alunni, è predisposta un'utenza specifica, denominata “Supporto per l'inserimento dati”, per la compilazione della sezione di registrazione delle presenze e l'inserimento degli accordi con le Scuole, che potrà supportare il Referente del corso ed il Referente per il programma nelle loro funzioni. Resta ferma la chiusura del corso e la firma dei certificati da parte del Referente del corso o del Referente per il Programma.

9. Sono ammissibili gli alunni e le alunne dell'ultimo anno, anche dopo l'esame di maturità?

Possono partecipare ai corsi ed essere ammissibili per l'erogazione delle risorse gli alunni e le alunne del V anno anche dopo l'esame di maturità per attività riferite al medesimo anno scolastico e svolte entro il 31 agosto. Sono altresì ammissibili gli alunni iscritti al II anno degli Istituti con percorsi sperimentali di durata quadriennale il cui diploma rilasciato al termine del percorso formativo consente l'accesso ai corsi di laurea universitari e ai corsi accademici offerti dagli Istituti AFAM, come previsto dal d.m. 934/2022, art. 1, co. 1, lett. d).

Per l'a.s. 2025/2026 come previsto da d.d n.944/2025 art.1, co.3 i corsi devono essere ultimati entro il 30 giugno 2026, termine finale di conseguimento dei target da parte delle Istituzioni.

10. A cosa si riferisce l'allegato 4 – “Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso”, nel punto “Il Soggetto proponente dichiara di aver preso visione del provvedimento di Ammissione a finanziamento dei soggetti attuatori (inserire i riferimenti protocollari atto) e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste. Dichiara altresì, di accettare, in qualità di Soggetto proponente, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1,6, fino ad un importo massimo di Euro (inserire assegnazione per l'anno scolastico di riferimento), destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del progetto presentato in data (inserire data di presentazione del programma di orientamento) – allegato al presente atto. Dichiara altresì di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nel citato documento descrittivo del progetto”?

Il provvedimento di assegnazione dei finanziamenti è il decreto direttoriale di adozione preliminare delle risorse⁵ e contiene l'assegnazione preliminare da inserire nell'atto d'obbligo. Il “documento descrittivo del progetto” consiste nel programma di orientamento compilato attraverso il portale

⁵ Per l'a.s. 2023/2024 è il decreto direttoriale del 19 luglio 2023, n. 1078. **Per l'a.s. 2024/2026 è il decreto direttoriale del 10 luglio 2024, n. 1029.**



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

“Orientamento 2026”. Con riferimento alla richiesta di allegare detto documento, si ritiene la richiesta soddisfatta attraverso il caricamento dell’atto d’obbligo sul portale in calce al programma stesso. La sottoscrizione avviene di norma con firma digitale e la data di sottoscrizione dell’atto e di presentazione del programma è quella di apposizione della firma sull’atto d’obbligo stesso.

~~Con riferimento alla compilazione dell’allegato 4, si segnala anche la necessità di inserire le informazioni relative al conto corrente/conto di tesoreria citate all’art. 3, punto q).~~

L’Istituzione, inoltre, deve comunicare i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., compilando il format presente nella piattaforma “Orientamento 2026”

~~La risposta alla domanda n. 4 non si applica a seguito dell’adozione del d.d. 1029/2024 in quanto sono stati eliminati entrambi i passaggi dal nuovo testo dell’allegato 4.~~

11. Quali sono le tipologie di Scuola secondaria considerate? Come sono riportati i Poli scolastici tra le tre tipologie previste dal programma di orientamento (allegato 3), cioè Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali?

Sono considerate le Scuole italiane statali e paritarie di secondo grado aventi sede nel territorio nazionale il cui diploma rilasciato al termine del percorso formativo consente l’accesso ai corsi di laurea universitari e ai corsi di diploma accademico offerti dagli Istituti AFAM, come previsto dal d.m. 934/2022, art. 1, co. 1, lett. d). L’elenco dettagliato sarà reso disponibile attraverso il portale “Orientamento 2026” e verrà aggiornato almeno annualmente secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel caso in cui non risultino censite delle Scuole sul portale, è possibile inviare una segnalazione all’indirizzo dgistituzioni.ufficio3.pnrr@mur.gov.it, che provvederà a un approfondimento con il MIM.

Il Polo scolastico sarà indicato nella tipologia di Scuola prevalente tra gli allievi che si attende frequenteranno i corsi di orientamento promossi in collaborazione con il Polo scolastico in questione.

12. Come si redige l’accordo scuola – università (allegato 6, d.d. 1452/2022) nei casi in cui la Scuola o più Scuole interessate appartengano a un Istituto di riferimento?

Caso A. Nel caso in cui la Scuola coinvolta nei corsi di orientamento sia parte di un Istituto di riferimento, i dati da riportare per la redazione dell’accordo, ivi incluso il codice meccanografico, sono sia quelli dell’Istituto che quelli della Scuola.

Caso B. Nel caso in cui l’accordo faccia riferimento a più Scuole ricomprese nel medesimo Istituto, è possibile sottoscrivere un unico accordo che riporti i dati, ivi incluso il codice meccanografico, dell’Istituto e quelli delle Scuole coinvolte. All’art. 1 dell’accordo saranno riportati i corsi e gli alunni coinvolti distintamente per ogni singola Scuola.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

In entrambi i casi sopra riportati, con riferimento al codice meccanografico da utilizzare per il caricamento dell'accordo nella piattaforma “Orientamento 2026” per l'a.s. 2022/2023, occorre inserire il codice meccanografico della specifica Scuola. Il portale sarà adeguato in modo tale che sia riportato anche il codice meccanografico e i dati dell'Istituto di riferimento. Nei casi in cui l'accordo faccia riferimento a più Scuole, lo stesso accordo sarà caricato tra gli allegati relativi a ogni singola Scuola. Per gli accordi già sottoscritti al momento della pubblicazione del presente documento, non è richiesto procede a una nuova sottoscrizione per l'inserimento dei codici delle Scuole coinvolte, se presente il codice dell'Istituto.

A partire dal 1° settembre 2024, si fa riferimento all'allegato 7 al d.d. 1029/2024 integrato per i seguenti aspetti:

- possibilità di sottoscrivere un accordo sia per un singolo anno scolastico che per tutto il periodo rimanente del PNRR. Nel primo caso, si sottolinea che la Scuola e l'Istituzione dovranno sottoscrivere nuovamente l'accordo per l'a.s. 2025/2026 (art. 1 dello schema di accordo);
- possibilità di estendere l'accordo ad eventuali ulteriori alunni/e senza la necessità di sottoscrivere un accordo integrativo (art. 1 dello schema di accordo);
- riferimento alle discipline STEM (art. 2 dello schema di accordo);
- esplicitazione degli obblighi delle Istituzioni e delle Scuole con riferimento al rispetto del divieto di doppio finanziamento (art. 4 dello schema di accordo);
- rafforzamento degli obblighi delle Scuole per quello che riguarda la verifica che gli alunni e le alunne partecipanti ai corsi non abbiano già partecipato alla medesima attività e la verifica delle informazioni anagrafiche degli stessi in piattaforma (art. 4 dello schema di accordo);
- riformulazione dell'art. 5 come obblighi di informazione verso gli alunni e le alunne.

Gli accordi con gli Istituti scolastici già sottoscritti alla data di pubblicazione del d.d. n. 944/2025 sulla base dello schema tipo allegato al d.d. n. 1029/2024, continuano a trovare applicazione e validità estesa al 30 giugno 2026, previa comunicazione da parte dell'Istituzione all'Istituto scolastico delle modifiche apportate nello schema tipo allegato A del d.d. n. 944/2025 come evidenziate nel predetto allegato.

Pertanto, in attuazione del d.d. n. 944/2025, art. 1 co. 5, le Istituzioni sono tenute a comunicare agli Istituti scolastici le eventuali modifiche e sono invitate a caricare in piattaforma “Orientamento 2026” nella sezione “Inserimento scuole e accordi” mediante l'azione “Inserisci comunicazione” la comunicazione inviata agli Istituti scolastici coinvolti in corrispondenza dell'accordo oggetto di modifiche.

Ai fini della sottoscrizione di nuovi accordi con gli Istituti scolastici, si fa riferimento all'allegato A del d.d. n. 944/2025.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

13. Nel caso in cui si vogliano incrementare il numero di corsi da svolgere o alunni da coinvolgere con la singola Scuola, è necessario sottoscrivere un nuovo accordo?

Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti attuativi del d.m. 934/2022, per l'incremento del target relativo agli alunni e quanto riportato alla precedente domanda 1 per l'incremento del target sul numero di corsi, è possibile incrementare il numero di corsi da realizzare in collaborazione con una Scuola o quello degli alunni da coinvolgere. Nel caso di un incremento degli alunni⁶, occorre sottoscrivere un nuovo accordo, sostituibile attraverso uno scambio di note tra i legali rappresentanti, che si riferisce agli ulteriori corsi/alunni. In caso di uno scambio di note, i documenti dovranno riportare esplicitamente, i riferimenti dell'Istituzione e della Scuola coinvolti, il CUP del progetto, l'anno scolastico di riferimento e il numero di ulteriori alunni e corsi nonché confermare gli obblighi assunti con la convenzione precedentemente sottoscritta. La piattaforma “Orientamento 2026” sarà adeguata a consentire l'inserimento di detti ulteriori accordi con la medesima Scuola. Si sottolinea che l'inserimento nella piattaforma “Orientamento 2026”, nell'ambito delle informazioni relative agli accordi con le Scuole, di un numero complessivo di alunni target maggiore di quanto assegnato definitivamente dal Ministero per l'a.s. in questione non è sufficiente per incrementare il target degli alunni, inclusivo della tolleranza di cui alla domanda n. 1. A tal fine è necessario, infatti, precedere secondo quanto riportato nella risposta alla citata domanda n. 1 ai sensi del d.d. 1452/2022, art. 2, comma 3.

A seguito della modifica dello schema di accordo adottata con l'allegato 7 al d.d. 1029/2024, in relazione alla possibilità di incrementare il numero di corsi da svolgere o alunni da coinvolgere con la singola Scuola, non è più necessario integrare l'accordo neanche nel caso si voglia estendere il numero di corsi di orientamento o studenti da orientare in accordo con la medesima scuola. Come previsto dallo schema di accordo stesso: *“Quanto riportato nel presente accordo si applica anche ad eventuali ulteriori alunni e alunne interessati alla partecipazione alle attività oggetto dell'accordo, aggiuntivi rispetto a quelli riportati al precedente paragrafo. L'incremento o la riduzione degli alunni o delle alunne partecipanti alle attività non richiede la modifica del presente accordo.”*.

14. Entro quali scadenze vanno trasmessi i dati per il monitoraggio periodico dell'azione previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del d.d. 1452/2022?

Le Istituzioni assicurano la trasmissione dei dati riportati all'allegato 3 del citato d.d. 954/2023 il 30esimo giorno del mese. Tali informazioni sono confermate attraverso l'apposita funzionalità disponibile in piattaforma entro il 10 del mese successivo e in aggiunta a quelle relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale previsti dal Protocollo Unico di Colloquio (PUC) allegato alla Circolare MEF del 21 giugno 2022, n. 27 e ss.mm.ii, e dalle Linee Guida sul

⁶ Non è richiesto un nuovo accordo nel caso in cui siano aumentati i corsi erogati a parità di alunni.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

Monitoraggio pubblicate sul sito istituzionale del MUR. Le informazioni del monitoraggio sono confermate dal legale rappresentante. In sede di presentazione del rendiconto periodico previsto dal d.d. 1452/2022, art. 4, comma 4, è verificata la coerenza tra le informazioni confermate e trasmesse in occasione dei monitoraggi e quanto riportato nel rendiconto prima del trasferimento delle risorse⁷. Inoltre, come riportato nelle Linee Guida per il Monitoraggio destinate ai soggetti attuatori del 26 Settembre 2022, si ricorda che "il mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio da parte del Soggetto Attuatore, nelle modalità e nelle tempistiche definite, può comportare la sospensione delle erogazioni previste, fino al il mancato riconoscimento delle assegnazioni PNRR disposte dal MUR e al recupero, anche tramite compensazione di quanto già preventivamente erogato". Con cadenza semestrale, nei monitoraggi di giugno e dicembre (scadenza 10 luglio e 10 gennaio), sono compilati, dove richiesto, e confermati anche i dati relativi agli indicatori UE per il monitoraggio del PNRR, attraverso l'apposita sezione della piattaforma.

15. Nei casi di progetti presentati nell'ambito di convenzioni tra più Istituzioni, ai sensi del d.d. 1452/2022, "le modalità di trasferimento delle risorse dall'Istituzione Capofila ai partner" devono tener conto degli importi di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo d.d. 1452/2022?

Nei casi di progetti presentati nell'ambito di convenzioni tra più Istituzioni, le risorse sono assegnate all'Istituzione Capofila che svolge i compiti previsti dal comma 2 del citato articolo 5 per conto di tutte le Istituzioni partecipanti alla convenzione. È, pertanto, possibile tener conto, oltre che delle assegnazioni determinate annualmente con i provvedimenti direttoriali, anche degli oneri di coordinamento sostenuti dal Capofila nel definire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse assegnate dal Capofila ai Partner.

Le Istituzioni capofila per dare atto all'art.1 co.2 del d.d. n.944/25 devono provvedere a dare comunicazione all'Amministrazione sull'ammontare delle risorse trasferite alle Istituzioni partecipanti alla convenzione. Sarà disponibile una nuova funzionalità sulla Piattaforma Orientamento 2026 «Monitoraggio trasferimenti risorse».

Il Rappresentante legale/referente del programma dell'Istituzione capofila dovrà inserire in piattaforma i dati afferenti ad ogni singolo trasferimento eseguito, per singola annualità, nei confronti delle Istituzioni in convenzione (Codice Fiscale, data di trasferimento, Importo del trasferimento, Note e Allegati (es. Mandato di pagamento).

Tutte le altre Istituzioni accederanno alla card «Monitoraggio trasferimento risorse» e avranno la possibilità di visualizzare una schermata riepilogativa dei trasferimenti eseguiti dall'Amministrazione verso le Istituzioni stesse.

⁷ A tal proposito, si raccomanda alle Istituzioni di eliminare dalla piattaforma gli alunni i cui codici fiscali non superano i controlli di coerenza con l'Anagrafe degli Studenti del MIM ed eventuali ulteriori codici fiscali di prova non riferibili ad alunni della Scuola per assicurare la correttezza delle informazioni di monitoraggio su ReGiS.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

16. Nell'ambito dei progetti in convenzione, anche al fine della verifica del grado di raggiungimento medio dei target di cui all'art. 5, comma 3, in che modo sono attribuiti gli alunni, i corsi e gli accordi tra Istituzione Capofila e Istituzione Partner?

L'attribuzione degli accordi con le Scuole è all'Istituzione Capofila in quanto è previsto che sia quella che sottoscrive l'accordo per tutti i partner del progetto. L'attribuzione dei corsi di orientamento promossi e degli alunni coinvolti segue l'Istituzione di appartenenza del referente del corso. Nel caso in cui il referente del corso sia una figura esterna alle Istituzioni del partenariato, allora il corso è attribuito al Capofila. La piattaforma “Orientamento 2026” sarà conseguentemente adeguata al presente criterio.

17. Il d.m. 934/2022, art. 6, comma 6, lett. C, prevede il rispetto degli obblighi in materia di “protezione e trattamento dei dati. Il titolare del trattamento (cfr. titolare ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR) è tenuto a fornire all'interessato adeguate informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifico in cui i dati personali sono trattati”. È richiesto di inserire tra le informazioni da fornire all'interessato anche quelle relative alla necessità di trattamento di dati sensibili quali situazioni di disabilità o di DSA?

È necessario includere nell'informativa il riferimento al trattamento di tutti i dati personali necessari all'organizzazione e erogazione dei corsi, tenuto conto delle specifiche esigenze degli studenti, tra cui prioritariamente gli studenti con disabilità e DSA. Al riguardo si ricorda che il d.m. 934/2022, art. 3, comma 1, che prevede che “l'organizzazione dei corsi favorisce e promuove la partecipazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento e la parità di genere”. Tale disposizione è coerente con quanto previsto dall'art. 3, comma 2-bis, del d.lgs. 21/2008, che prevede che “in presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo”.

Con riferimento al trasferimento dei suddetti dati personali e sensibili sulla piattaforma “Orientamento 2026”, si sottolinea che:

- i dati sensibili degli alunni riferiti a eventuali situazioni di disabilità o DSA sono comunicati unicamente in forma aggregata per ciascun Corso di orientamento;
- i dati personali riferibili al genere sono tracciati unicamente con riferimento al genere maschile o femminile, in attuazione della circolare del 17 ottobre 2022, n. 21, della Ragioneria Generale dello Stato⁸.

⁸ La circolare è reperibile qui https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_34_2022/.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del Diritto allo Studio

già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore

Sempre in riferimento al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, sono pubblicate:

- l'informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti ai sensi dell'art. 13 del GDPR, pubblicata sul portale "Orientamento 2026";
- l'informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle alunne, ai sensi dell'art. 14 del GDPR, di cui è prevista la segnalazione agli alunni partecipanti ai corsi di orientamento da parte delle Istituzioni, pubblicata in calce al d.m. 934/2022 sul sito istituzionale del Ministero⁹.

Tenuto conto della recente inclusione degli alunni e delle alunne a partire dal primo anno della Scuola superiore e, quindi, della possibile partecipazione ai corsi da parte di persone con età inferiore ai 14 anni, si evidenzia che, per questi casi, le Istituzioni si assicurano che l'informativa sul trattamento dei dati sia nota anche al titolare della responsabilità genitoriale.

18. Il referente del corso può modificare o eliminare un Corso di orientamento durante lo svolgimento delle attività?

Il referente del corso può modificare le caratteristiche del corso, ivi incluso l'elenco degli alunni e delle alunne partecipanti con le relative presenze e l'elenco dei docenti, entro il termine del corso stesso e prima della firma degli attestati di frequenza. Entro il medesimo termine è possibile anche eliminare interamente un corso con la relativa cancellazione di tutte le informazioni inserite sul portale e riferite a quel corso.

Il referente per l'Istituzione per il programma può altresì modificare il referente del corso entro il termine di cui al periodo precedente. In tal caso, tenuto conto della responsabilità del referente del corso nella verifica della presenza degli alunni e delle alunne, della modifica si terrà traccia sul portale "Orientamento 2026".

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'Ufficio competente per la misura, l'Ufficio indicato per i controlli sulla misura e l'Unità di Missione del MUR possono richiedere approfondimenti sulle modifiche effettuate nei casi in cui queste siano ritenute di particolare rilevanza.

19. Tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023 all'art. 3 del d.lgs. n. 21/2008 e delle Linee guida per l'orientamento adottate dal MIM con decreto del 22 dicembre 2022, n. 328, che prevedono, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, una organizzazione dei corsi di orientamento su base curriculare della durata di almeno 30 ore, sarà necessario rivedere l'organizzazione e la durata dei corsi di cui al d.m. 934/2022 e gli accordi sottoscritti con le scuole? I percorsi di 15 ore del d.m. 934/2022 possono essere parte dei nuovi corsi curriculari di 30 ore?

Il MIM con una circolare del 3.3.2023 indirizzata agli Istituti scolastici ha chiarito che i corsi di orientamento erogati, "ferma restando la possibilità che gli stessi siano erogati anche dal prossimo

⁹ <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-934-del-03-08-2022>



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

anno scolastico 2023/2024 altresì con modalità extra-curricolare, attraverso la linea di investimento indicata in oggetto, possano costituire una utile occasione per realizzare qualificate attività formative da integrare nelle suddette 30 ore di orientamento curriculare previste dalla Linee guida. La possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche autonome, di gestire i percorsi di 15 ore in forma flessibile (ovverosia inserendoli nelle attività curricolari o extracurricolari) consentirà di realizzare una proficua sinergia tra le iniziative proposte dalle Università e le Istituzioni AFAM con le altre iniziative da realizzare nelle ore residue [...]. Inoltre, appare il caso di evidenziare come ulteriore elemento di raccordo e convergenza tra le misure previste nel PNRR di competenza dei due Dicasteri, che le Linee guida per l'orientamento, con l'intento di migliorare l'efficacia dei percorsi orientativi negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, prevedono l'integrazione dei moduli curricolari di orientamento formativo con i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), i quali, frequentemente, sono realizzati anche in collaborazione con le Università e le Istituzioni AFAM”.

Pertanto, dall'anno scolastico 2023/2024 e seguenti, nel caso in cui le 15 ore (o parte di esse) dei corsi di orientamento di cui al d.m. 934/2022 siano erogate in modalità curriculare, esse saranno ricomprese nelle 30 ore di cui alle Linee guida adottate con decreto MIM del 22 dicembre 2022, n. 328; nel caso in cui le 15 ore (o parte di esse) dei corsi di orientamento di cui al d.m. 934/2022 restino extra curricolari, essere saranno aggiuntive rispetto alle 30 ore di cui alle medesime Linee guida.

Per gli alunni e le alunne iscritti ai primi due anni della Scuola superiore di II grado, le 15 ore (o parte di esse) dei corsi di orientamento di cui al d.m. 934/2022 possono sempre essere ricomprese nelle 30 ore di cui alle Linee guida adottate con decreto MIM del 22 dicembre 2022, n. 328, sia nei casi erogazione in modalità curricolare che extra curricolare in quanto il d.lgs. 21/2008 prevede, all'art 3, comma 2 che, nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado le attività di orientamento “*consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica*”.

20. Quali controlli vengono svolti sugli alunni rispetto a quanto disponibile nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)? È possibile rendicontare un alunno o un'alunna nel caso in cui risultino incoerenze con quanto riportato nella suddetta Anagrafe (v. anche domanda 8)?

Il cruscotto di controllo attivato sul portale “Orientamento 2026” effettua giornalmente una verifica di coerenza tra le informazioni censite sugli alunni nella piattaforma “Orientamento 2026” e quelle presenti nella citata Anagrafe degli studenti del MIM. Il sistema restituisce complessivamente 13 diverse tipologie di controlli, attualmente tutti bloccanti, raggruppabili in due categorie:

- A. Alunni/e non ammissibili rispetto ai criteri definiti per la misura, cioè l'iscrizione a una scuola che non è di II grado o CCFF non presenti in anagrafica;
- B. Alunni/e ammissibili rispetto ai criteri definiti per la misura ma non frequentanti la scuola censita con riferimento al corso o un anno diverso da quello inserito.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

Gli alunni e le alunne del gruppo A non possono essere sbloccati sulla piattaforma “Orientamento 2026” fintanto che il controllo di ammissibilità non è superato. Per eventuali dubbi su come trattare questi casi, si chiede di contattare l’Ufficio competente per la misura all’indirizzo in calce.

Gli alunni e le alunne nel gruppo B posso essere sbloccati in autonomia dalle Istituzioni, previa verifica di correttezza delle informazioni inserite sul portale “Orientamento 2026” per l’alunno/a in questione con la Scuola e segnalazione alla Scuola stessa di assicurare l’aggiornamento di quanto riportato nell’Anagrafe degli Studenti del MIM. Il superamento del controllo è possibile attraverso la funzionalità implementata da CINECA nella scheda di chiusura del Corso di orientamento, selezionando gli alunni e le alunne da sbloccare e la check box che esplicita la dichiarazione da parte dell’Istituzione di aver effettuato i controlli citati e comunicato alla Scuola di aggiornare le informazioni. Il Ministero provvederà al monitoraggio dell’allineamento delle informazioni tra il portale “Orientamento 2026” e l’Anagrafe degli studenti del MIM. Nella successiva tabella sono riepilogati i messaggi di errore distinti tra gruppo A e gruppo B.

Gruppo A – alunni e alunne non ammissibili per la rendicontazione

- La scuola non è una scuola secondaria di II grado.
- Il codice fiscale non è presente in anagrafica oppure il controllo è non condivisibile.

Gruppo B – alunni e alunne ammissibili per la rendicontazione

- L’alunno/a ha frequentato la Scuola o, comunque, una Scuola secondaria di II anno in un anno di iscrizione ammissibile per la misura ma ha abbandonato o si è trasferito.
- L’alunno/a frequenta una scuola II di secondo grado diversa da quella censita in un anno di corso¹⁰.
- L’alunno/a frequenta la scuola censita ma in un anno di corso diverso da quello inserito.

21. Con riferimento a quanto previsto dal d.m. 934/2022, art. 3, comma 1, rispetto allo svolgimento di almeno 2/3 di lezioni erogate in presenza, è possibile, in tali casi, consentire anche la partecipazione in collegamento a distanza? Nel caso di lezioni erogate a distanza, è consentita la modalità asincrona?

¹⁰ Al fine di agevolare le correzioni, i messaggi di errore sono ulteriormente affinati per segnalare distintamente i casi in cui l’alunno/a frequenta un’altra Scuola dello stesso Istituto Scolastico e i casi in cui l’alunno/a frequenta un altro anno di un’altra Scuola dello stesso Istituto Scolastico. Si precisa che, nel caso di adulti iscritti a percorsi di istruzione di secondo livello ammissibili per la misura, l’anno di iscrizione va riportato come 3 per la prima annualità del secondo periodo didattico, 4 per la seconda annualità del secondo periodo didattico e 3 per la terza annualità del terzo periodo didattico.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

Il d.m. 934/2022, nella definizione delle caratteristiche di un corso di orientamento all'art. 3, individua tra le caratteristiche di un corso il fatto che si svolga in presenza per almeno 2/3 delle attività. Lo svolgimento in presenza implica la presenza contestuale in aula del docente e, nei limiti della flessibilità di cui al successivo paragrafo, degli alunni e delle alunne. E' possibile consentire la partecipazione a distanza a lezioni erogate in presenza ad alunni e alunne che ne facciano richiesta motivatamente e per esigenze individuali imprevedibili e giustificabili per non oltre 1/3 delle lezioni complessivamente frequentate dall'alunno o dall'alunna in questione, incluse quelle eventualmente già frequentate a distanza. Nel caso di corsi erogati in modalità curricolare, tale facoltà è concordata con la Scuola, comunque non oltre il predefinito limite di 1/3 delle lezioni frequentate.

Nel caso delle lezioni erogate a distanza, tutte le lezioni devono essere erogate in modalità sincrona, con la possibilità di acquisire il materiale didattico relativo alle medesime lezioni anche in modalità asincrona.

22. A quali anni scolastici devono essere iscritti e iscritte gli alunni e le alunne per partecipare ai corsi di orientamento ed essere ammissibili per l'erogazione delle risorse?

Tenuto conto delle modifiche introdotte al d.lgs. 21/2008 con la Riforma dell'Orientamento prevista dal PNRR e dell'adozione delle modifiche della Decisione di Attuazione del PNRR per l'Italia del 8 dicembre, a partire da tale data possono partecipare ai corsi ed essere ammissibili per l'erogazione delle risorse tutti gli alunni e le alunne iscritti alle Scuole secondarie di secondo grado, dal I all'ultimo anno di iscrizione, e ivi inclusi quelli/e dei percorsi sperimentali di durata quadriennale il cui diploma rilasciato al termine del percorso formativo consente l'accesso ai corsi di laurea universitari e ai corsi di diploma accademico offerti dagli Istituti AFAM, come previsto dal d.m. 934/2022, art. 1, co. 1, lett. d). Per l'a.s. 2022/2023 e fino all'adozione delle modifiche alla decisione era ammessa unicamente la partecipazione degli alunni e delle alunne iscritti/e agli ultimi tre anni della Scuola superiore, ivi inclusi quelli sperimentali di durata quadriennale.

23. A cosa sono riferiti i "costi standard maturati" e il divieto di "doppio finanziamento" menzionati nella check list di autocontrollo allegata alla Dichiarazione del soggetto attuatore propedeutica alla presentazione del rendiconto di progetto?

Come già comunicato con la nota MUR del 29 maggio 2023, n. 6635, i costi standard maturati cui si fa riferimento nella check list di autocontrollo riguardano i costi standard per un corso di orientamento "pari ad un massimo di 250 euro per alunno, corrispondente a un costo orario pro-capite pari a circa 16,67 euro" (d.m. 934/2022, art. 3, co. 4) risultanti dalle informazioni incluse nel rendiconto presentato in termini di n. di alunni/e che hanno conseguito l'attestato avendo frequentato almeno il 70% delle attività moltiplicato per il n. di ore di corso frequentate.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del Diritto allo Studio
già Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore*

Si rappresenta che in ogni caso le Istituzioni in qualità di Soggetto Attuatore sono tenute a garantire l'assenza di casi di doppio finanziamento in coerenza con quanto disposto dal Reg. (UE) 2021/241 del 12/02/2021 e come specificatamente dettagliato dalla Circolare MEF n.13 del 28 marzo 2024. In particolare, le attività previste nell'ambito dell'Investimento 1.6 ai fini del conseguimento del Target di studenti orientati entro il 30 giugno 2026 non possono essere rimborsate due volte a valere su fonti di finanziamento anche di diversa natura.

A tal fine, il Soggetto Attuatore è chiamato ad attestare l'assenza del doppio finanziamento sia in fase di predisposizione della “Dichiarazione propedeutica alla presentazione al rendiconto di progetto” sia dell’allegata Check-List di autocontrollo.

23. Come si applica la previsione dell’art. 1, comma 4, del d.d. 1029/2024?

Il comma 4 dell’art. 1 prevede che “*in attuazione dell’art. 4, comma 2, del d.m. 762/2024, le risorse eventualmente non utilizzate, al termine di ogni periodo intermedio, sono riassegnate alle Istituzioni proporzionalmente al numero degli attestati rendicontati nel periodo intermedio di riferimento e ad integrazione del target del periodo successivo*”.

Si riportano a titolo di esempio alcuni esiti possibili al termine di un periodo di rendiconto:

- L’Istituzione non rendiconta alcun attestato, in questo caso tutta l’assegnazione destinata all’Istituzioni per il periodo di riferimento viene ripartita tra tutte le *altre* Istituzioni che hanno rendicontato al termine dello stesso periodo di riferimento in proporzione agli attestati rendicontati;
- L’istituzione rendiconta un importo inferiore¹¹ rispetto a quello assegnato, in questo caso le risorse assegnate e non utilizzate sono ripartite tra tutte le Istituzioni che hanno rendicontato al termine del periodo di riferimento in proporzione agli attestati rendicontati;
- L’Istituzione rendiconta più attestati e più risorse di quelle assegnate per il periodo, in questo caso utilizzerà una quota dell’assegnazione del periodo successivo fino all’occorrenza dell’intero target complessivo. Nel caso in cui siano sottoscritti almeno l’85% degli attestati assegnati, incluse le ulteriori redistribuzioni, entro il terzo periodo di rendicontazione, si applica quanto previsto dal d.d. 1029/2024, art. 1, comma 5.

L’esito delle rendicontazioni può incidere negativamente sulle assegnazioni successive unicamente nei casi di revoca delle risorse di cui all’art. 3, comma 6, del d.d. 1029/2024.

¹¹ L’ipotesi è possibile per tutti i casi in cui sono rendicontati meno attestati di quelli assegnati o per tutti i casi in cui, pur avendo raggiunto o superato il target di attestati per il periodo, gli alunni e le alunne conseguono l’attestato avendo frequentato tra le 11 e le 14 ore di corso portando ad un impiego complessivo di risorse inferiore all’assegnazione.